



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ZANDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2012**

Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,  
in materia di composizione degli organi dell'Autorità  
per le garanzie nelle comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia») dispone al comma 1, lettera *a*), che il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sia ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente.

Il citato decreto-legge non prevede, però, alcuna modifica delle norme per l'elezione dei quattro commissari; restano pertanto in vigore le procedure previste all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*).

La normativa vigente prevede un meccanismo elettorale in base al quale «Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti». Fino a questo momento il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno eletto quattro commissari ciascuno, mentre, a seguito della modifica intervenuta, necessariamente ogni ramo del Parlamento ne eleggerà solo due.

Data la riduzione a quattro membri per il Consiglio e, di conseguenza, a due membri per ogni Commissione (CSP - Commissione per i servizi e i prodotti e CIR - Commissione infrastrutture e reti), se questo meccanismo elettorale venisse pedissequamente applicato limitandolo ad un solo nominativo per ciascun deputato e senatore, un gruppo parlamentare di maggioranza relativa potrebbe essere in grado di eleggere, a maggioranza semplice, due membri in entrambi i rami del Parlamento; oppure, in subordine, di eleggere entrambi i membri di una medesima commissione. È di tutta evidenza l'effetto distorsivo che ne potrebbe derivare per l'equilibrio della composizione del prossimo consiglio o delle due commissioni dell'AGCOM.

Pertanto si rende indispensabile modificare le disposizioni in materia riformulando l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 249 del 1997, per un corretto adeguamento delle stesse all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva come unico obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento dell'Autorità, senza alcun intendimento di voler alterare gli equilibri previsti per la composizione del Consiglio e delle Commissioni nella legge istitutiva della medesima.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Su proposta del presidente dell'Autorità, nella sua prima seduta, il consiglio delibera l'assegnazione di due compo-

menti per la commissione per le infrastrutture e le reti e di due componenti per la commissione per i servizi e prodotti.».